

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RELATIVA**

*Approvato con delibere di Consiglio Comunale n° 41
del 04.07.1994 e n° 58 del 17.10.1994*

Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30.01.1996

ARTICOLO 1
***Istituzione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche***

1. E' istituita nel Comune di Marano Vicentino la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 2
***Oggetto della tassa
(Beni suscettibili di occupazione)***

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ARTICOLO 3
Definizione di occupazione

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ARTICOLO 4

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Marano Vicentino dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ARTICOLO 5

Classificazione delle aree

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n.3 categorie già individuate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 31.03.1988.

2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

3. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 6

Classificazione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art.23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla

scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 7

Determinazione della superficie

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Non sono assoggettate a tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili. Restano assoggettate a tassazione le occupazioni con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate; per tale tipo di occupazione risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. -- abrogato --

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata può essere computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.

ARTICOLO 8

Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ARTICOLO 9

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

ARTICOLO 10

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- fino a sei ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 70%;
- successivi periodi di sei ore o frazioni tariffa ridotta al 10%;
- primi 14 giorni tariffa intera;
- oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%;

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa viene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50%.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta al 20%.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art.46 del decreto legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ARTICOLO 11

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. -- abrogato --

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art.47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

ARTICOLO 12
Distributori di carburante e di tabacchi

1. Ai fini del presente articolo il territorio comunale è diviso in:
 - a) Centro abitato, corrispondente alla 1^a categoria delle zone individuate con delibera consiliare n°71 del 31.03.87;
 - b) Zona limitrofa, corrispondente alla 2^a categoria delle zone individuate con delibera consiliare n°71 del 31.03.87;
 - c) Sobborghi e zone periferiche, corrispondenti alla 3^a categoria delle zone individuate con delibera consiliare n° 71 del 31.03.87.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 01 gennaio dell'anno 1995.

ARTICOLO 13
Passi carrabili

-- abrogato --

ARTICOLO 14
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art.10 del presente Regolamento, ridotte al 20%.

ARTICOLO 15
Esenzioni dalla tassa

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15.11.93, n.507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ARTICOLO 16

Autorizzazioni e concessioni

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.

L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvedere alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ARTICOLO 17

Domande di autorizzazione o concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione Comunale di norma, almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione per le occupazioni temporanee, e comunque in tempo utile anche in relazione al caso concreto per le occupazioni permanenti.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione nei termini di cui al primo comma.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

ARTICOLO 18 **Contenuto delle domande**

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art.17 deve indicare:

- ✱ generalità del richiedente;
- ✱ codice fiscale o partita I.V.A.;
- ✱ indirizzo o sede legale;
- ✱ descrizione delle modalità di occupazione;
- ✱ durata dell'occupazione
- ✱ ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare ;
- ✱ il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ARTICOLO 19 **Istruttoria domande**

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Consorzio VV.UU., se richiesti dall'Ufficio Competente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. Le eventuali spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ARTICOLO 20

Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ARTICOLO 21

Caratteristiche delle autorizzazioni e concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 22

Rilascio delle autorizzazioni e concessioni. Tenuta del registro

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'Ufficio Tributi.

4. Le occupazioni temporanee potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ARTICOLO 23

Condizioni Generali

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione ;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi ;
- versare la tassa dovuta, ed integrare nei modi e nei termini previsti dall'art.6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 10 anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 24

Alterazioni e manomissioni del suolo

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art.17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Consorzio VV.UU., indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ARTICOLO 25

Ordine di preferenza

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

- occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute.
- A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza

ARTICOLO 26

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ARTICOLO 27

Decadenza della autorizzazione o concessione

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni :

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia ;
- mancato pagamento della tassa.

ARTICOLO 28

Revoca della autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art.44, comma undici, del decreto legislativo n.507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 29

Denuncia

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 50 del decreto legislativo n.507/1993.

2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa.

Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'articolo 6.

ARTICOLO 30

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni.

ARTICOLO 31

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nei decreti legislativi 15 novembre 1993, n.507 e 28.12.1993 n.566 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 32

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1994, salvo quanto disposto con il Decreto Legislativo del 28.12.1993 n°566.

ARTICOLO 33
Norme abrogate

1. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con Del. Consiliare n.236 del 21.12.1987.

ARTICOLO 34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto e dall'art.10 delle Preleggi del Codice Civile.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi modificative di norma regolanti questa materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

4. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali si applica la normativa vigente.